

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1673 del 14/04/2020
Oggetto	Rettifica del provvedimento di modifica non sostanziale di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con DET-AMB-2020-964 del 28/02/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 112213 del 13/03/2020) che modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con DET-AMB-2019-4208 del 13/09/2019 (rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 409889 del 18/09/2019) con scadenza di validità in data 17/09/2034, per l'impianto destinato ad attività di produzione conglomerato bituminoso e sito in Comune di Bologna (BO), via del Traghetto n. 3, intestato alla società Frantoio Fondovalle S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1720 del 10/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Rettifica del provvedimento di modifica non sostanziale di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-964 del 28/02/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 112213 del 13/03/2020) che modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4208 del 13/09/2019 (rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 409889 del 18/09/2019) con scadenza di validità in data 17/09/2034, per l'impianto destinato ad attività di produzione conglomerato bituminoso e sito in Comune di Bologna (BO), via del Traghetto n. 3, intestato alla società Frantoio Fondovalle S.r.l.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **rettifica** del provvedimento di **modifica non sostanziale di AUA²** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-964 del 28/02/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 112213 del 13/03/2020) che modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4208 del 13/09/2019 (rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 409889 del 18/09/2019) con scadenza di validità in data 17/09/2034, per l'impianto in oggetto intestato alla società Frantoio Fondovalle S.r.l. (C.F. e P.IVA 00279260368), sostituendo l'allegato A con il presente allegato A.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di AUA adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4208 del 13/09/2019 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 409889 del 18/09/2019) con scadenza di validità in data 17/09/2034 del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di modifica non sostanziale di AUA adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-964 del 28/02/2020 che modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4208 del 13/09/2019, per l'impianto in oggetto intestato alla società Frantoio Fondovalle S.r.l. (C.F. e P.IVA 00279260368) ed in particolare l'allegato A.
- Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 112213 del 13/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/03/2020 al PG/2020/41516 (**Pratica SINADOC 34983/2019**), ha comunicato il rilasciato alla società Frantoio Fondovalle S.r.l. la modifica non sostanziale dell'AUA in oggetto.
- La società Frantoio Fondovalle S.r.l., con nota del 23/03/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/03/2020 al PG/2020/44254), ha richiesto di reinserire nella determina di AUA DET-AMB-2020-964 del 28/02/2020 il punto di emissione E30, già autorizzato con la precedente AUA DET-AMB-2018-3996 del 02/08/2018 ma che, a causa di un errore materiale, era stato eliminato nell'atto di AUA DET-AMB-2019-

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

4208 del 13/09/2019, rinominando l'emissione come E35.

- Rilevato nel provvedimento di AUA DET-AMB-2020-964 del 28/02/2020 un mero errore materiale, in quanto non è stata reinserita l'emissione E30, così come segnalato dalla società Frantoio Fondovalle S.r.l. con la succitata nota del 23/03/2020.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta necessario di rettificare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della rettifica del vigente provvedimento adottato di modifica non sostanziale DET-AMB-2020-964 del 28/02/2020, aggiornando in relativo allegato A e confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa **la scadenza di validità del provvedimento fissata al 17/09/2034.**

Bologna, data di redazione 08/04/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Frantoio Fondovalle S.rl.
Comune di Bologna (BO), via del Traghetto n. 3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerato bituminoso svolta dalla società Frantoio Fondovalle S.rl. nello stabilimento ubicato in Comune di Bologna (BO), via del Traghetto n. 3, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Frantoio Fondovalle S.rl. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

.....
EMISSIONE N.3
EMISSIONE N.4
PROVENIENZA: SALDATURA

Essendo il consumo di filo e/o elettrodi per saldatura inferiore a 40 kg/mese, non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI da E6 a E17 - IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici funzionanti a metano pari a 3MW.

EMISSIONE E18 - GRUPPO ELETTRONICO
EMISSIONE E19 - MENSA CUCINA AZIENDALE
EMISSIONI E20 - IDROPULITRICE
EMISSIONI E21 ed E22 - ASPIRATORE GAS DI SCARICO AUTOVETTURE OFFICINA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO - ESSICCAZIONE INERTI

Portata massima	114000 Nm ³ /h
Altezza minima	18.90 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	400 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Acido cloridrico	5 mg/Nm ³
Acido solfidrico	1 mg/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche (fase di essiccazione inerti) – sistema di filtrazione a 3 stadi (fase produzione conglomerato bituminoso)

A seguito del primo anno di funzionamento a regime dell'impianto di produzione conglomerato bituminoso e sulla base delle risultanze del monitoraggio olfattometrico prescritto al punto 3 del presente atto, verranno stabiliti, al fine di garantire valori di accettabilità del disturbo olfattivo nell'intorno dell'impianto, valori obiettivo di portata massima e concentrazione massima di emissione odorigene.

Al punto di emissione E29 confluiscono le aspirazioni provenienti dalla lavorazione di essiccazione inerti (emissione parziale E29A) e dalla produzione di conglomerato bituminoso (emissione parziale E29B). Si prescrivono limiti massimi di concentrazione ammessa e monitoraggi periodici anche per tali emissioni parziali come segue:

EMISSIONE E29A

PROVENIENZA: EMISSIONE PARZIALE DA ESSICCAZIONE INERTI

Portata massima	59000 Nm ³ /h
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E29B

PROVENIENZA: IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO

Portata massima	55000 Nm ³ /h
Durata massima	6 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	400 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Acido cloridrico	5 mg/Nm ³
Acido solfidrico	1 mg/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: sistema di filtrazione a 3 stadi

Nel corso del primo anno di attività a regime dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi, al fine di verificare l'efficienza del sistema filtrante a 3 stadi, dovranno essere eseguiti a monte ed a valle dell'impianto di abbattimento misure di:

- portata
- concentrazione di sostanze odorigene (UO/m³)
- concentrazione di COV come C-org totale)
- concentrazione di polveri

I risultati di tali controlli dovranno essere inviati unitamente ai controlli olfattometrici prescritti al successivo punto 3 del presente atto.

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: SFIATI SERBATOI BITUME

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Non è fissato limite di sostanze inquinanti in emissione. Dovrà essere verificato almeno annualmente lo stato di conservazione ed efficienza del filtro; tali verifiche periodiche dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione di cui al precedente punto 1, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;
- Metodo descritto in allegato 3 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario) per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici;
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica).

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando

l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione $\pm$ incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Durante il primo anno di funzionamento dell'impianto dovrà essere effettuato un monitoraggio olfattometrico che preveda almeno 4 determinazioni sul punto di emissione E29, della concentrazione di odore (OU/m³) e di portata di odore (UO/sec) nel periodo di massima attività dell'impianto. Le date di effettuazione di tali misure dovranno essere comunicata ad ARPAE Servizio Territoriale di Bologna con un anticipo di almeno 7 giorni.

I risultati di tale monitoraggio dovranno essere oggetto di una valutazione di impatto odorigeno, da inviare ad

ARPAE, effettuata mediante un adeguato modello matematico di dispersione in atmosfera conforme alle indicazioni riportate in allegato 1 alla D.G.R. Lombardia n° 3018 del 15/02/2012. La valutazione dovrà dimostrare il rispetto, presso i ricettori più prossimi, dei valori di accettabilità di disturbo olfattivo, espressi come concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolate su base annua di seguito indicati:

a) per recettori posti in aree residenziali:

- 1 ouE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore
- 2 ouE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore
- 3 ouE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore

b) per recettori posti in aree non residenziali:

- 2 ouE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore
- 3 ouE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore
- 4 ouE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore

Sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato, verranno definiti, per il punto di emissione E29, dei valori obiettivo espressi come portata massima e concentrazione massima di emissione odorigena.

4. Lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti dovrà avvenire adottando ogni misura gestionale e di mitigazione idonea a ridurre lo sviluppo di polveri diffuse: umidificazione del materiale in relazione alla sua granulometria, ridotta velocità di carico/scarico, minimizzazione dell'altezza di scarico. Le piste di transito dei mezzi dovranno essere mantenute pulite ed opportunamente bagnate quando la stagionalità e le condizioni atmosferiche lo richiedono per ridurre la formazione di polveri diffuse. I mezzi di trasporto dei materiali pulverulenti dovranno essere dotati di idonee coperture e dovranno mantenere una velocità particolarmente moderata.
5. Per le fasi di carico del conglomerato bituminoso nei camion dovranno essere adottate tutte le possibili misure per il contenimento dei vapori e fumi di bitume ed in particolare dovrà essere ridotta al minimo l'altezza di caduta del conglomerato e prevista la copertura immediata del camion a fine carico.
6. La messa in esercizio dell'impianto e dei relativi punti di emissione deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E29 e delle emissioni parziali E29A ed E29B e comunque non oltre il 31/08/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate

diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

7. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
8. La società Frantoio Fondovalle S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E29, E29A, E29B.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
9. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Frantoio Fondovalle S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
10. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in 04/12/2019 al PG/2019/186176)

Pratica Sinadoc 10057/2020

Documento redatto in data 08/04/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.